Ist. n. 13 dep. 18/07/2025

SimonaDi Rauso
alla cancelleria, per gli adempimenti di competenza. Si comunichi.
21/07/2025

Dott.ssa Immacolata Perchiacca

Commercialista – Revisore legale
CTU Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatote (art. 67 c.c.i.i.)
debitore : De Rosa Giovanni
RG N. 130-1/2023 – Giudice Delegato dott.ssa Di Rauso Simona

OGGETTO: Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatote De Rosa Giovanni – PUBBLICAZIONE SENTENZA DI OMOLOGAZIONE

*****

Con la presente la sottoscritta, dott.ssa Immacolata Perchiacca, in qualità di Gestore della Crisi nella procedura in oggetto, a carico del sig. De Rosa Giovanni , nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 26/12/1970 e residente in CURTI (CE) alla VIA PIAVE 134 , C.F DRSGNN70T26I234S

vista la sentenza N. 75/2025 del 14/07/2025 del G.D. dott.ssa Di Rauso Simona di omologa della procedura in oggetto,

chiede

Alla Spett.Le segreteria della Presidenza o Cancelleria competente, di predisporre la pubblicazione della sentenza sul sito web del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e sull'area web del Ministero della Giustizia.

A tale scopo si allega la sentenza n.75/2025 del 14/07/2025 debitamente oscurata dei dati sensibili.

Con osservanza

Santa Maria Capua Vetere 16.07.2025

Il gestore

dott.ssa Immacolata Perchiacca

V° Nulla osta.
SMCV, 22/7/25
Il Presidente

Via Amendola n.6, 81055 S. Maria C.V.
Tel: 0823 381780 mob: 3395098037
pec: immacolata.perchiacca@commercialisticaserta.it

Firmato Da: PERCHIACCA IMMACOLATA Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: 2e005d8d7a64b3fd
Firmato Da: DI RAUSO SIMONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 243db60902c1b5cc

Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere

III Sezione Civile

Crisi di impresa

Rg p.u. 130-1/ 2023

Il giudice, in persona della dott.ssa Simona Di Rauso, decidendo sul ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'art. 67 CCII presentato da De Rosa Giovanni, nell'ambito del procedimento unitario n. 131-1/2023;

letti gli artt. 67 e SS. del CC.II.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. De Rosa Giovanni, ha presentato un piano di ristrutturazione dei propri debiti, corredato dalla relazione di cui all'art. 68 co.2 e ss. CCII, chiedendone l'omologa al Tribunale.

Al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento il ricorrente ha esposto:

- di rivestire la qualifica di consumatore;
- di trovarsi nella condizione oggettiva di cui all'art. 2, comma 1, lett. c del CC.II;
- che non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui agli artt. 69 del CC.II;
- che le cause della crisi sono da ricondursi principalmente alla perdita del lavoro presso la Catone Commercio S.r.l., seguita da un impiego con A&G Logistic, conclusosi nel 2018 con licenziamento per giusta causa. Dopo un periodo di disoccupazione con indennità ridotta, è stato assunto da Dog's Town S.r.l. La riduzione del reddito ha reso difficoltoso il rispetto degli impegni finanziari, aggravati dal mancato accoglimento della richiesta di sospensione del mutuo, poi rimodulato in fase pandemica. Ne è derivato un persistente squilibrio tra debiti e patrimonio disponibile.

Dalla relazione del legale incaricato e da quella del gestore della crisi, come modificate nel corso del giudizio a seguito del decreto della dr. ssa Castaldo dell' 8.5.2024 (cfr. note ed allegati del 20.5.2024) emerge che l'esposizione debitoria è così composta:

Firmato Da: DERO

CREDITORE	Debito Residuo	% soddisfacimento	Debito ristrutturato	Natura	% stralcio
Compass S.p.A.	€ 16.715,94	15%	2.507,39	Chirografo	85%
Agenzia Entrate Riscoss.	€ 4.693,04	100%	€ 4.693,04	Privilegio mob.	0,00
Agenzia Entrate Riscoss.	€ 1.372,13	15%	€ 205,82	Chirografo	85%
Regione Campania	€ 607,14	100%	€ 607,14	Privilegio mob.	0,00
Banca Popolare Puglie e Basilicata S.p.A	€ 68.293,31	100%	€ 68.293,31	Privilegio Ipotecario	0,00
Dott.ssa Anna Martucci	€ 2.000,00	75%	€ 1.500,00	Privilegio mob.	25%
Avv. Giuseppe Rinaldi	€ 2.000,00	75%	€ 1.500,00	Privilegio mob.	25%

c) Prospetto di consolidamento del debito

La proposta di composizione della crisi prevede il pagamento del creditore ipotecario nella misura del 100% in regolare ammortamento; del creditore privilegiato mobiliare Ader in misura pari al 100%, mentre per il credito al consumo un soddisfacimento in misura del 15% (cfr. relazione dell'OCC allegata alla nota di deposito del 20.5.2024).

Il risanamento del debito, secondo quanto previsto dal piano, prevede la corresponsione di una rata di € 150,00, per un totale di 73 rate, mantenendo il regolare ammortamento del mutuo ipotecario, corrisposto mensilmente e garantito da finanza esterna (cfr. dichiarazione del garante dott.ssa Caterina De Rosa del 25.1.2024 e relazione dell'OCC del 20.5.2024), e garantendo un soddisfo dei creditori privilegiati mobiliari del 100% in 36 rate, un soddisfo dei professionisti del 75% in 20 rate ed un soddisfo del 15% dei chirografari in 17 rate secondo la seguente cronologia temporale:

Debito	Creditore	Residuo Debito proposto	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile Media
Fin. Credito al consumo n.20856775 - 84 rate (Chirografario)	1 - COMPASS SPA	2.507,39	17	30/06/2029	147,55
Tributi (Privilegiato mobiliare)	2 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE CASERTA	4.693,04	36	30/11/2024	130,46
Sanzioni Civili (Chirografario)	3 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	205,82	17	30/06/2029	12,11
Tributi (Privilegiato mobiliare)	4 - REGIONE CAMPANIA	607,14	36	30/11/2024	16,88

[redacted]

Quanto alla situazione patrimoniale immobiliare, il De Rosa ha rappresentato di detenere attualmente la piena proprietà dell'immobile come dettagliato nella tabella sottostante,

Firmato Da: DERCHIAC SIMONA Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: 623a63

adibito ad abitazione principale come da visura per soggetto allegata, sulla quale risulta la trascrizione ipotecaria della Banca Popolare Puglia e Basilicata.

Tabella 4: Elenco analitico del patrimonio immobiliare

Natura dell'immobile	Categoria Catastale	Diritto sull'immobile	% del diritto sull'immobile	Valore di Stima	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	Indirizzo	Foglio (id.1 estero)	Particella (id.2 estero)	Sub (id.3 estero)
Immobile_a_destinazione_ordinaria	Abitazione di tipo civile cat. A/2	Proprietà	100,00%	63.968,00	CASERTA	BELLONA	[redacted]	5	5315	98
Immobile_a_destinazione_ordinaria	Rimessa cat. C/6	Proprietà	100,00%	7.317,00	CASERTA	BELLONA	[redacted]	5	5315	67

L'istante è, inoltre, proprietario degli arredi che compongono l'abitazione principale in larga parte impignorabili ex art. 514 c.p.c. ed in ogni caso di difficile realizzo e di un'autovettura che si riporta di seguito:

Tabella 4: Patrimonio mobiliare del Debitore

Tipologia	Descrizione - Marca-modello	Percentuale di proprietà	Quantità	Matricola -Targa	Anno immatric.	Valore di Stima
Autovettura	LANCIA YPSILON	100%	1	GB147SR	24/02/2021	0,00

L'autovettura indicata è necessaria per gli spostamenti familiari e lavorativi.

Le cause della crisi finanziaria, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dal debitore De Rosa originerebbero dalla perdita del lavoro presso la Catone Commercio S.r.l., seguita da un impiego con A&G Logistic, conclusosi nel 2018 con licenziamento per giusta causa. Dopo un periodo di disoccupazione con indennità ridotta, è stato assunto dalla Dog's Town S.r.l., con uno stipendio mensile pari ad euro 1250,00. La riduzione del reddito ha reso difficoltoso il rispetto degli impegni finanziari, aggravati dal mancato accoglimento della richiesta di sospensione del mutuo, poi rimodulato in fase pandemica.

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore a adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume il peso delle spese idonee al soddisfacimento delle necessità del nucleo familiare, intese come soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti (il ricorrente ed il figlio Vincenzo De Rosa, studente

Firmato Da:

presso la facoltà di Giurisprudenza di S. Maria C.V., avendo l'OCC precisato che la figlia De Rosa Serena non vive più con loro e non ha più rapporti con la famiglia da diversi anni).
L'OCC ha allegato un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali medi mensili e delle spese medie mensili, stimate in ragione del valore medio delle spese pregresse del debitore.

Tabella 5: Dati Reddituali

Dati reddituali	
Attuale reddito netto mensile del Debitore	1.250,00
Attuale reddito netto mensile dei coobbligati	0,00
Ulteriore reddito netto mensile	0,00
A) Totale Reddito Mensile	**1.250,00**

Le spese mensili vengono quantificate secondo la seguente tabella:

Tabella 6: Spese medie mensili

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	580,00
Abbigliamento e calzature	0,00
Ricreazione e cultura	0,00
canone di mutuo	218,67
Spese condominiali	0,00
Utenze	200,00
Spese auto-moto e trasporti	80,00
Telefoni cellulari	0,00
Computer	0,00
Televisori	0,00
Altra elettronica di consumo	0,00
Servizi sanitari	21,00
Assicurazioni sulla vita	0,00
Manutenzione auto	50,00
Mobili, articoli e servizi per la casa	0,00
Scuole/Università/Master	0,00
Multe/sanzioni	0,00
Altro	0,00
TOTALE SPESE	**1.149,67**

Dopo alcuni provvedimenti interlocutori resi dal Giudice originariamente titolare del procedimento, dott.ssa Valeria Castaldo - previa adozione del decreto di cui all'art. 70 CCII con cui veniva disposta la pubblicazione della proposta e del piano sul sito del Tribunale di

Firmato Da:

Santa Maria Capua Vetere e la sua comunicazione ai creditori, all'esito delle quali nessun creditore presentava osservazioni- all'esito della udienza del 4.6.2025, il giudice ha riservato la decisione.

Prima di esaminare il merito della decisione, deve essere operata una premessa metodologica che afferisce al perimetro dei poteri di accertamento dei crediti del Giudice delegato investito dell'esame delle procedure di sovraindebitamento.

Nel caso di specie, infatti, nella proposta originaria di ristrutturazione dei debiti non veniva menzionato il credito vantato dalla Regione Campania per mancata corresponsione delle tasse automobilistiche, precisato all'OCC solo successivamente, per una debitoria complessiva di euro 16.338,66 (cfr. doc. n. 1)

Sul punto, il ricorrente e l'OCC hanno rilevato che la maggior parte delle somme richieste non fosse dovuta, sia per intervenuta prescrizione triennale sia perché i veicoli su cui l'imposta è maturata non erano più, da tempo, nel possesso e nella proprietà di De Rosa Giovanni, rideterminando il debito in euro 607,14. (cfr. note autorizzate per l'udienza del 18.06.2024 con modifica proposta).

La Regione Campania, cui ritualmente sono state fatte le comunicazioni (cfr. allegati del 12.5.2025), nulla ha osservato.

Ebbene- applicando un principio proprio della procedura di concordato preventivo, a cui può essere riconosciuto carattere generale valevole in tutti i procedimenti di ristrutturazione dei debiti- merita di essere osservato che nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore non è presente una fase appositamente dedicata alla verifica dei diritti dei creditori e dei terzi per cui non esiste un procedimento teso al riconoscimento dell'esistenza e dell'ammontare del credito.

E 'infatti, l'OCC, sulla base dell'elenco nominativo dei creditori fornito dallo stesso debitore e della circolarizzazione delle comunicazioni all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, ad individuare i creditori.

Eventuali contrasti circa l'an e il quantum dei diritti pretesi dai singoli creditori che attengono alla esecuzione del piano sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e vanno risolte nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, non essendo ciò precluso dalla definitività del provvedimento di omologazione.

In tema di omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il Giudice, all'esclusivo fine di indagare la fattibilità del piano, può esercitare un sindacato incidentale circa la fondatezza dei crediti contestati, condizionali o irreperibili, eventualmente ai fini di disporre i relativi accantonamenti.

Firmato Da: DERAUSO CAMMA Emesso Da: ... Serial#: ...

Il Tribunale, nell'omologare il piano- similmente a quanto si sostiene nelle procedure concordatarie- ha il potere di disporre e di quantificare gli accantonamenti, ma anche di non prescriverli, ove reputi, all'esito di una valutazione di natura incidentale, che il credito o i crediti contestati non siano esistenti; ove si reputasse, al contrario, la necessità di disporre sempre e comunque l'accantonamento, le conseguenze sarebbero inaccettabili, poiché qualunque pretesa di un qualsivoglia soggetto, anche la più sconclusionata, potrebbe paralizzare l'omologazione del piano.

Calando tale argomentare alla fattispecie concreta- fermo il potere della Regione di richiedere gli importi ritenuti dovuti, e su cui, all'esito dell'eventuale accertamento ordinario, si applicherà la percentuale di soddisfacimento prevista dal piano- ai soli fini del giudizio sulla fattibilità del piano, questo Giudice, anche alla luce dell'assenza di contestazioni da parte della Regione Campania, ritiene di condividere le conclusioni del Gestore sull'importo del credito spettante a quest'ultimo inserito in piano.

2. Ciò premesso, il piano proposto da De Rosa Giovanni può essere omologato.

Va innanzitutto rilevato come, in base a quanto statuito dall'art. 67 del CC.II., la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. del predetto Codice.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come l'istante:

- sia qualificabile alla stregua di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII, per tale intendendosi "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente già svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore";
- si trovi in una situazione di sovraindebitamento, ossia di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale prontamente liquidabile, atteso che, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di circa € 92.000,00 il patrimonio di cui dispone il De Rosa è chiaramente insufficiente a soddisfare regolarmente le obbligazioni, essendo proprietario di un solo bene immobile sito in Curti su cui grava la ipoteca della Banca (che verosimilmente sarebbe funzionale a soddisfare il credito della Banca in una eventuale azione esecutiva) e percependo uno stipendio di soli 1250,00 mensili.

Firmato Da: PERCUOCO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: ... Firmato Da: DE CASSIMA ... QUALIFICATA ...

- non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69 CC.II;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali di cui alla lett c dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCI;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedimenti previsti dal CC.II.;
- non risultano integrate le condotte di cui agli all'art. 72 del CC.II.;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII.

Con riferimento al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede, frode - come richiesto dal nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza del debitore - si osserva quanto segue.

La nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CC.II. ha confermato che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto già aveva fatto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3.2012.

Come recentemente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012 dettato in tema di requisiti soggettivi nel piano del consumatore, nella versione anteriore alla novella del 2020, prevedeva che il giudice potesse omologare il piano soltanto in presenza del requisito della «meritevolezza», quando potesse escludersi che il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Nel nuovo assetto, già definito dall'art. 4 ter d.l. n. 137/2020 che ha novellato l'art. 12 bis comma 2 e poi confermato dal CCII, non si rinviene più tale previsione, essendo stabilito che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode».

Tale condizione non era prima contemplata; si comprende, quindi, come i requisiti per il riconoscimento dell'ammissibilità della proposta e la sua omologazione siano mutati (cfr. ordinanza Cassazione 2023, n. 22890). Il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del favor debitoris, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Firmato Da: DE

Nella evoluzione interpretativa giurisprudenziale che si è susseguita dall'entrata in vigore dal Codice della Crisi, la pronuncia della Cassazione richiamata, anche a seguito di interpretazioni non univoche e comunque "in fieri" del requisito della colpa grave, pone l'accento sulla necessità di valorizzare, rispetto al criterio precedentemente codificato, non il mero e unico dato della contrazione delle obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, o il ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, ma piuttosto quello di indagare sulle cause del sovraindebitamento.

In tale ottica la mera sproporzione del debito (il dato oggettivo del sovraindebitamento) non è di per sé solo un sintomo della gravità della colpa, potendo comunque essere valorizzata laddove le ragioni che hanno condotto a quella sproporzione, anche in relazione alla tipologia di spese affrontate ed alla tipologia di bisogni familiari che le spese hanno concorso a soddisfare, siano sintomo di una condotta prava.

In sintesi, come evidenziato in alcune commenti dottrinari, che si ritiene di condividere, il legislatore ha inteso fornire al giudice un criterio generale di valutazione, affidato al suo libero discernimento, in relazione a quelle vicende che, spesso, sono frutto di una stratificazione di eventi e situazioni che conducono pericolosamente il consumatore verso il sovraindebitamento, per cui la meritevolezza va affermata all'esito di un giudizio complessivo, dovendosi valutare l'insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, e non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito (cfr. Corte di Appello di Firenze 8 novembre 2023, a tenore della quale "La formula normativa prevista dall'art. 69 CCII, rappresentata dal non aver determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, codifica una disciplina più favorevole della precedente, in quanto restringe il campo dei comportamenti rilevanti per escludere l'accesso alla procedura; in sintesi, non si tratta di premiare, in positivo, il consumatore diligente, 'onesto ma sfortunato', che ha contratto all'origine un debito oggettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, in negativo, il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell'ambito di un giudizio d'insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i 'livelli culturali', l'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, l'eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari, l'evolversi nel tempo del progressivo indebitamento").

Firmato Da: PERGOLA COSIMO ... Emesso Da: ... Serial#: ...

Ebbene - premesso che in *subiecta materia* le valutazioni formulabili in concreto hanno riguardo alla prospettazioni specifiche del caso analizzato, nonché all'atteggiarsi del piano e della proposta complessivamente esposta, non essendo possibili considerazioni generali che rifuggono dal concreto assetto degli interessi involti, e fermo che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura (cfr. Tribunale Patti, Decr., 03/06/2021)- alla valutazione della gravità della colpa globalmente considerata non può che concorrere, quale elemento idoneo almeno ad attenuarla, la considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore.

Tale elemento deve essere ovviamente valutato in concorso con gli altri dati emergenti dalle allegazioni e asseverazioni delle parti e dell'OCC sulle cause dell'indebitamento e sull'elemento psicologico del sovraindebitato, oltreché sulla qualità e quantità delle obbligazioni assunte. Non può negligersi, infatti, la circostanza che l'ordinamento pone obblighi specifici sia a carico del finanziatore, sia a carico del consumatore. Con riferimento ai primi, l'art. 124 TUB prevede che il finanziatore debba fornire al consumatore informazioni adeguate ad assumere una decisione consapevole circa la conclusione del contratto, mentre l'art. 124 bis TUB prevede l'obbligo di adeguata verifica del merito creditizio, statuendo che prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

Da una lettura sistematica delle norme si inferisce che entrambe le parti sono tenute al rispetto di regole di condotta che costituiscono espressione del generale principio di buona fede nelle trattative e precontrattuali di cui all'art. 1337 c.c. – principio che evidentemente si applica al consumatore e al finanziatore – nonché dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 codice civile.

Nel giudizio sulla colpa grave del consumatore, dunque, non può che concorrere anche la valutazione del concorso del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, nella misura in cui egli concede il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato. Ed infatti, se non può negligersi che il Legislatore abbia voluto distinguere il presupposto di accesso alla procedura (colpa grave del debitore, che rileva nel momento della decisione sull'ammissibilità e sull'omologa) dalla valutazione del merito creditizio, la cui violazione preclude al creditore di opporsi

Firmato Da: [illegible]

all'omologazione del piano e di proporre reclamo dopo l'omologazione per contestare la convenienza della proposta, è anche vero che il diverso momento in cui operano le due situazioni non significa anche che la legge le abbia volute completamente slegare nella valutazione complessiva della colpa del debitore.

Non può, infatti, sottacersi che il creditore, avvantaggiandosi di evidenti dissimmetrie informative, gode di una posizione di assoluto vantaggio informativo nei confronti del debitore, sicché se il finanziatore approfitta della sua posizione di vantaggio per concedere il prestito, laddove non avrebbe dovuto farlo, non può a priori negarsi la possibilità di derubricare l'eventuale colpa del debitore da grave a lieve, avuto riguardo ovviamente al caso concreto e alla eventualmente condotta prava del debitore, che potrebbe anche prevalere sulla considerazione della violazione del merito creditizio.

Applicando i principi esposti alla fattispecie oggetto di disamina, emerge che non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata con colpa grave.

Nel caso di specie, l'istante si è trovato in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come da lui indicata e riscontrata in atti e nella relazione dell'OCC.

In primis non si può trascurare la causa che ha generato la presente debitoria, determinata principalmente da eventi imprevedibili o comunque esterni e sopravvenuti.

E, infatti, è emerso dagli atti di causa che la crisi finanziaria è avvenuta per la perdita del lavoro e la percezione della sola indennità di disoccupazione per un importo pari ad euro 700,00 mensili fino alla riassunzione presso l'attuale datore di lavoro.

Dato l'iniziale diniego della rinegoziazione delle rate del mutuo (di circa 570€ al mese) e le spese per il sostentamento familiare, il De Rosa nel 2019 ha dovuto ricorrere necessariamente ad un finanziamento acceso presso la Compass.

La ricostruzione dell'istante è avallata dal pagamento di tutte le rate del mutuo che intende operare senza alcuna falcidia del credito.

Ciò posto, è di palmare evidenza che le difficoltà economiche del ricorrente non sono dipese da una cattiva gestione delle finanze, ma da condizioni esterne e straordinarie e comunque non connotate da colpa grave che hanno pesantemente influenzato la sua capacità di sostentamento, ovvero la contrazione della capacità reddituale del nucleo familiare.

Peraltro, l'istante ha anche tentato una rinegoziazione del mutuo accordata solo all'esito dell'approvazione del decreto Cura Italia emesso in costanza di pandemia.

Firmato Da: PERGOLA COSIMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: ... QUALIFICATA ... FIRMA ...

Il sovraindebitamento, dunque, non può ritenersi connotato da quella gravità richiesta oggi dalla legge, soprattutto se si tiene conto delle ragioni sottese a tale scelta e della violazione da parte della Compass del merito creditizio, accertata dal gestore che, peraltro, non ga formulato alcuna osservazione.

Viste le circostanze di fatto allegate e documentate nel caso di specie, può quindi essere valorizzato il principio della seconda chance, che intende riabilitare il debitore e riammetterlo nel circuito sociale al fine di consentirgli il ritorno ad una vita serena e dignitosa, senza perdere la propria abitazione, peraltro riferimento abitativo della famiglia.

Accertata la insussistenza della colpa grave nel sovraindebitamento, nel caso in esame, la proposta di ristrutturazione dei debiti prevede il soddisfacimento integrale del creditore ipotecario e dei creditori privilegiati, sicchè non si pone il problema di verificare la osservanza dell'art. 67, comma 4, CCII.

Quanto alla durata, occorre considerare che da un lato che il CCII non ha previsto un limite massimo di durata dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore e che la stessa giurisprudenza di legittimità formatosi sotto l'egida della vecchia Legge 3/2012 aveva affermato che è possibile un piano del consumatore superiore al quinquennio (cfr. Cassazione 2019 n. 27544 secondo cui non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore, ritenendo, pertanto, omologabili piani di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, "*in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd seconda chance in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura*").

Alla stessa stregua la Cassazione, sia pur con riferimento alla legge 3.2012, ha espresso il principio, evidentemente valevole anche con riguardo all'art. 67, comma IV, secondo periodo, CCII, che è possibile "*dilazionare il pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art 8, comma 4, l. n. 3/2012 e aldilà delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme e con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ai creditori la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore*" (cfr. Cassazione n. 17834 del 2019 e n. 4622 del 2024).

Firmato Da: PERGOLA COSIMO MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d36...

Calando tale argomentare al caso concreto, va affermata la possibilità di omologare un piano del consumatore che preveda una durata di settantatre mesi, laddove lo stesso, come nel caso di specie, dia conto dei motivi della durata, la quale è rapportata alle possibilità economiche dei debitori, alla sostenibilità effettiva dell'impegno assunto e alla fattibilità del piano attestata dal professionista nominato.

In definitiva, con riferimento al caso di specie, come rilevato anche dall'Occ, si addiverrebbe per il creditore ipotecario ad un soddisfacimento integrale, alla stessa stregua dell'Agenzia delle Entrate; l'unico credito falcidiato al 15% è il credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato con Compass cui, però, avendo violato il merito creditizio, sarebbe stato inibito presentare osservazioni sulla convenienza che, del resto, non sono state avanzate.

Per i creditori chirografari non sono previste, del resto, regole inderogabili di trattamento quantitativo o temporale, salva la necessità di prevedere una percentuale di soddisfazione non irrisoria.

Quanto ai crediti prededucibili si segnala che l'attuale disciplina sull'esecuzione del piano di ristrutturazione del consumatore (art. 71 CCII) subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta, previa autorizzazione del giudice delegato, sicché acconti anteriori dovranno essere sottoposti analogamente al vaglio giudiziale. Ne consegue che le somme destinate a tale causale nel piano andranno solo accantonate e non immediatamente versate al professionista incaricato.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa del ricorso di ristrutturazione dei debiti del consumatore (fermo le condizioni che appresso si statuiscono circa i tempi e le modalità di soddisfacimento del credito da parte dell'OCC).

Letto l'art. 70 e l'art 71 comma 4 del CC.II.

PQM

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da De Rosa Giovanni, nato a Santa Maria il 26/12/1970 e residente a Curti in Via Piave 134 (cod. fisc. DRSGNN70T26I234S).

Dispone che, in base a quanto statuito dall'art. 71, comma 4 del CCII, si proceda alla presentazione della istanza di liquidazione del compenso all'OCC una volta accertata la regolare e corretta esecuzione del presente piano.

Firmato Da: [illegible]

Dispone a tal fine che il compenso dell'OCC, pur prededucibile e ai sensi dell'art. 6 CCII, sia versato nel rispetto delle tempistiche del piano ma sia esclusivamente accantonato, senza erogazione.

È ferma la possibilità dell'OCC di poter chiedere al Giudice acconti in corso di esecuzione del piano, previa esecuzione di piani di riparto parziali.

Dispone che il gestore della crisi provveda a pubblicare la presente sentenza entro i due giorni successivi sul sito web del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e sull'area web del Ministero della giustizia, nella apposita sezione con oscuramento dei dati sensibili relativi alle condizioni di salute e/o personali dei membri del nucleo familiare e comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore, con deposito della documentazione comprovante tali adempimenti nella prima informativa periodica.

Dispone la trascrizione della sentenza sui beni immobili.

Dispone che il debitore ponga in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano, secondo quanto previsto nella parte motiva.

Dispone che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano da parte del debitore, con l'accontamento delle somme mensilmente dovute e l'esecuzione di pagamenti periodici ai creditori, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice, solo ove necessario.

Dispone che il gestore della crisi entro il 30.6 ed il 31.12 di ogni anno relazioni al giudice in merito all'esecuzione della proposta di ristrutturazione e del piano e provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice.

Dispone che il gestore della crisi riferisca immediatamente al giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 72 CCII. Dispone che il gestore della crisi, scaduto il termine di esecuzione e in caso di adempimento non integrale o non corretta della proposta e del piano, depositi immediatamente apposita relazione ai fini previsti dall'art. 71, comma 5, CCII.

Dispone che il gestore della crisi, terminata l'esecuzione della proposta ed il piano, sentito il ricorrente, presenti al giudice la relazione finale prevista dall'art. 71, c. 4 CCII, provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice, assegnando loro un termine di 15 giorni per osservazioni.

Dispone che il gestore della crisi provveda all'esito a depositare l'istanza di liquidazione del compenso.

Dispone la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Firmato Da:

S. Maria C.V., 14.07.2025

Il giudice

Dr.ssa Simona Di Rauso

Firmato Da: